



PROVINCIA DI CROTONE

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
Decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 175 integrato con modificazioni dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017, n. 100

Revisione ordinaria

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute dalla Provincia di Crotone

2020

IL PRESIDENTE f.f.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 alla luce delle disposizioni normative. La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale razionalizzazione annuale delle partecipazioni di cui dall'art. 20. costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con Decreto del Presidente n. 23 del 30/03/2015 e alla Revisione Straordinaria cui alla Delibera di Consiglio 13/2018

Tipologia di partecipazioni ammesse

L'art. 3 del TUSP dispone che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP novellato dal Dlgs 100/2017.

Inoltre occorre tenere conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,

1. Il Piano operativo

Il precedente piano operativo adottato, con Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 30.03.2015, prevedeva che nel corso dell'anno 2015 si procedesse ad una riduzione del numero delle partecipazioni dell'Ente.

In particolare era previsto di mantenere unicamente, per i motivi che erano illustrati nella relazione tecnica allegata al piano le partecipazioni nelle seguenti società:

1. Aeroporto S.Anna S.p.A.
2. Gestione Servizi S.p.A.
3. SOAKRO S.p.A.

In particolare:

1. Aeroporto S.Anna S.p.A.

Si riportano l'analisi dei 5 criteri richiamati dal comma 621 delle legge 190/2014:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.**

Ricorre la fattispecie

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Non ricorre la fattispecie in quanto il numero dei consiglieri di amministrazione è pari a n. 3, mentre i dipendenti sono superiori a tale numero.

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**

Non ricorre la fattispecie in quanto la società non è soggetto che svolge servizi pubblici locali di rilevanza economica.

- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

Ai fini del presente Piano, è interesse della Provincia di Crotone il mantenimento della partecipazione al Capitale Sociale.

Così come deliberato dal Consiglio Provinciale con proprio atto n° 72/2010, redatto per gli adempimenti disposti dall'articolo 3 commi 27 33 della Legge 244/2007, sono confermati i presupposti al mantenimento vista l'importanza primaria che tale infrastruttura ricopre per il territorio e l'economia della provincia anche alla luce del progressivo ed inesorabile declassamento del più complessivo sistema dei trasporti locali.

Si rappresenta che recentemente le attività aeroportuali hanno subito un rilancio, con le istituzioni di voli della compagnia area Ryanair, registrando un incremento esponenziale di viaggiatori in transito.

La società è sottoposta ad a procedura di concordato con continuità ai sensi dell'articolo 186-bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942).

Il piano atteso a detta procedura prevede, nell'ipotesi di sua omologa e successiva messa in esecuzione che la società miri ad un bilancio che chiuda quantomeno in pareggio, nonché l'apporto di capitale privato al fine di una progressiva ed ulteriore riduzione della partecipazione della Provincia di Crotone alla compagine sociale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepisce per espressa rinuncia degli stessi.

2. Gestione Servizi S.p.A.

Si riportano l'analisi dei 5 criteri richiamati dal comma 621:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Non ricorre la fattispecie in quanto la società con il modello dell'in house provviding fornisce servizi in materia di viabilità, manutenzione degli immobili e dei mobili registrati ed in materia di gestione del patrimonio (pulizia, vigilanza).

Con delibera di Consiglio 78 del 29.12.2010 si è riconosciuta la necessità al mantenimento della partecipata, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e più precisamente è stata verificata l'indispensabilità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali in particolare si è deliberato "...il mantenimento in quanto di interesse generale curando la manutenzione ordinaria immobili e mobili, la gestione dell'autoparco, officina e servizi informatici della provincia di Crotone".

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non ricorre la fattispecie in quanto il numero dei consiglieri di amministrazione è pari a n. 3, mentre i dipendenti sono pari a 76.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o similari.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è un ente strumentale che opera con il modello dell'in house provviding e non svolge servizi pubblici locali di rilevanza economica.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Dalle relazioni degli incaricati, da parte del socio unico, emerge chiaramente che la struttura societaria risulta sovradimensionata rispetto ai servizi erogati, richiedendo contributi in conto gestione diretti o indiretti (spese per le locazioni passive e copertura delle perdite) per assicurare l'equilibrio economico. Finora l'equilibrio finanziario, è stato garantito attraverso il pagamento degli stipendi per consentire la prosecuzione dell'attività, ma non pagando ad esempio le ritenute, i contributi e le imposte, esponendo i soggetti che hanno effettuato tale scelta anche a rischi di natura anche penale. Come hanno rilevato anche dai revisori nel verbale del 13/03/2013, il fatto che la Provincia di Crotone non ha provveduto alla esecuzione di quanto deliberato nell'assemblea straordinaria del 19 settembre 2014, nella quale veniva deliberato la copertura della perdita ammontante ad euro 2.851.997,00, e la ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 e la circostanza che anche il 2014 è un anno che presenterà una perdita consistente (presuntivamente superiore agli €. 800.000), che nuovamente azzererà il capitale sociale si è verificato una causa di scioglimento della società, ai sensi dell'art 2484 n. 4 del codice civile.

Con Decreto n°07 del 25.03.2015, il Presidente della Provincia di Crotone ha approvato oltre alla possibilità di affidare fino al 31.12.2015 servizi essenziali ed indispensabili per l'Ente, anche il futuro ricorso alle procedure previste dagli articoli 2484 (Cause di scioglimento) e 2485 del Codice Civile (Obblighi degli Amministratori).

Nel medesimo Decreto Presidenziale "... l'Amministrazione, quale socio unico intende conferire ha inteso conferire come materialmente conferirà, l'indirizzo al liquidatore di proseguire in regime di esercizio provvisorio, i servizi che garantiscono una remuneratività sufficiente a soddisfare i criteri di tutela del patrimonio sociale, demandando allo stesso di ricorrere alla salvaguardia dei livelli occupazionali, ricorrendo, ove occorre, agli strumenti degli ammortizzatori sociali nessuno escluso e comunque a mettere in campo ogni azione che evitino lo scioglimento ma consenta anche un percorso di ritorno (in bonis) della società"

3. SOAKRO S.p.A.

Relativamente alla partecipata 3) SOAKRO, fermo restando la volontà di dismissione della propria partecipazione azionaria, allo stato non si dichiara la fuoriuscita dalla compagine societaria atteso che la società svolge servizio pubblico essenziale e in attesa di specifica norma regionale che disciplina la gestione degli Ex ATO provinciali sia in materia di Servizio Idrico Integrato che in materia di Rifiuti.

Relativamente alle altre partecipazioni sarebbero state invece eliminate le partecipazioni nelle seguenti società:

1. AKROS S.p.A.;
2. Consorzio per lo sviluppo industriale;
3. Consorzio per la promozione degli studi universitari SCARL;
4. Cultura e Innovazione SCARL,
5. Crotone Sviluppo SCPA;
6. PIER SCARL;
7. PST SCARL;
8. STU in liquidazione S.p.A.;
9. Società delle Terme S.p.A.

A seguito del Decreto 23/2015 si sono verificati eventi che hanno modificato sostanzialmente le compagini societarie nelle quali la Provincia di Crotone deteneva partecipazioni.

Infatti per quelle in cui l'Ente aveva **manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione:**

1. **Aeroporto S. Anna S.p.A** è stata dichiarata fallita in data **15/04/2015**;
2. **Gestione Servizi S.p.A.** è stata posta in liquidazione in data **29/05/2015** giusta Assemblea Straordinaria Repertorio 84600 Raccolta 29831 del Notaio dott. Capocasale in Crotone.
Nell'Assemblea Straordinaria di cui sopra, è stato deliberato quanto segue:

- di attribuire al liquidatore tutti i poteri previsti dalla legge per la liquidazione, affidando allo stesso la rappresentanza legale della società;
- di stabilire per il liquidatore un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), naturalmente rapportato all'effettivo periodo di espletamento dell'incarico;
- di adottare i seguenti criteri, in base ai quali deve svolgersi la liquidazione:
 - a) finalizzare l'attività al tempestivo recupero di tutti i crediti sociali anche mediante una azione tendente ad un riconoscimento formale dei crediti sociali da parte dei debitori ed alla sottoscrizione di eventuali piani di pagamento;
 - b) proseguire in regime di esercizio provvisorio i soli servizi, i cui contratti e la cui attuazione, garantiscono una remuneratività sufficiente a soddisfare i criteri di tutela del patrimonio sociale e di migliore realizzo dell'attivo, propria della liquidazione o che, in ogni caso, non determinino risultati propri negativi, demandando allo stesso liquidatore di ricorrere alla salvaguardia dei livelli occupazionali, ricorrendo, ove occorra, agli strumenti degli ammortizzatori sociali, nessuno escluso, e comunque a mettere in campo ogni azione che eviti il definitivo scioglimento, ma consenta anche un eventuale percorso di ritorno "in bonis" della società.

3. **SOAKRO S.p.A.** è stata dichiarata fallita in data **13/01/2016** .

Per quelle che sarebbero state **eliminate:**

1. **AKROS S.p.A** presupposto che con Delibera di Consiglio Provinciale n° 72 del 29.12.2010 questo Ente ha preso atto che: "la Società è in liquidazione volontaria e, comunque, la Provincia avendo rinunciato al diritto di prelazione e non avendo sottoscritto l'aumento di capitale deliberato al 31.12.2009 (ricapitalizzazione per perdite articolo 2447 C.C.) il valore della partecipazione risultava azzerato, svalutando pertanto la propria partecipazione in essere.
La società è stata dichiarata **fallita** in data **21/04/2016**;
2. **Consorzio per lo sviluppo industriale di Crotone** è confluito nel Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale

della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n. 38 giusto Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. **115** del **29.06.2016**;

3. **Crotone Sviluppo SCPA** è stata **dismessa** la partecipazione, giusta delibera di Consiglio Provinciale n. **22** del **07.0.2017**, attraverso la vendita delle quote del 55,560% al Comune di Crotone;
4. **PIER SCARL** è posta in **liquidazione** ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile così come deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 6 del 26.05.2017 ed ha cessato l'attività in data 24.09.2020 con cancellazione alla CCIAA in data 30.09.2020;

Rispetto alle altre partecipate:

1. Consorzio per la promozione degli studi universitari SCARL in data **24/02/2017** è stata **cancellata** dal Registro delle Imprese a seguito della procedura di liquidazione iniziata in data 17/07/2015;
2. CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.,
3. PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
4. STU S.p.A in **liquidazione**;
5. Società delle Terme S.p.A in **liquidazione** procedura iniziata in data 15/12/2015 giusto verbale di assemblea del **03/12/2015** repertorio 7871 del Notaio dott. Proto di Crotone.

Con Delibera di Consiglio Provinciale 13 del 13.05.2018 si è proceduto a:

1. **approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Crotone alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **aggiornare** il precedente Piano di Razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Presidenziale n. 23/2015 secondo le risultanze ivi riportate e qui integralmente richiamate;
3. **procedere** all'alienazione delle seguenti partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Crotone, non sussistendo ragioni giuridiche congrue per il relativo mantenimento sulla scorta dei parametri evincibili dal combinato disposto degli artt. 2, 4, 5, 16, 20 e 24 del T.U.S.P. disattesi nella misura indicata nella Relazione tecnica che s'allega alla presente sub "A":
 - società **Cultura & Innovazione Società Cooperativa r.l. in breve C & I S.c.a.r.l.;**
 - società **Parco Scientifico Tecnologico Multisetoriale in breve PST-KR S.c.a.r.l.;**
 - società in house **"Gestione Servizi S.p.A."** attualmente in liquidazione;

Atteso che rispetto a quanto deliberato con atto consiliare 13 del 31.05.2018, in data 17/07/2018 il Tribunale di Crotone con sentenza 16 ha dichiarato il fallimento con rito ordinario ai sensi del R.D: 267/42 della "Gestione Servizi S.p.A. in liquidazione" partecipata dalla Provincia di Crotone con il 100% del capitale

Con Delibera di Consiglio Provinciale 23 del 19.12.2019 si è proceduto a:

1. **approvare** la revisione ordinaria dell'assetto complessivo delle società possedute dalla Provincia di Crotone alla data del 31.12.2018 secondo quanto disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **aggiornare** il Piano di Razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Presidenziale n. 23/2015 ed integrato con Delibera di Consiglio Provinciale 13/2018 secondo le risultanze ivi riportate e quinteintegralmente richiamate;
3. i **confermare** l'alienazione delle seguenti partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Crotona, non sussistendo ragioni giuridiche congrue per il relativo mantenimento sulla scorta dei parametri evincibili dal combinato disposto degli artt. 2, 4, 5, 16, 20 e 24 del T.U.S.P.:
 - società Cultura & Innovazione Società Cooperativa r.l. in breve C & I S.c.a.r.l.;;
 - società Parco Scientifico Tecnologico Multisetoriale in breve PST-KR S.c.a.r.l.;

Atteso che entro il prossimo 31 dicembre 2021 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 lett.a) del d.lgs. 175/2016 (TUSP) devono **approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020** e la **relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione** adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20 commi 1 e 2 e comma 4 del TUSP).

Si propone di confermare

quanto già deliberato con atto consiliare n. 23/2019 e n. 10/2021 e cioè che **L'Ente non può detenere partecipazioni. acquisire o mantenere in società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).**

Inoltre, relativamente alla partecipazione alla Fondazione ODYSSEA, seppur non rientrante nel novero delle partecipate oggetto di ricognizione ai sensi della Legge 190/2014 si propone di uscire dalla stessa atteso che non rientra nelle funzioni stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) all'articolo 1)

Presidente f.f della Provincia
Vincenzo Raffaele Lagani

RELAZIONE TECNICA

Dati sull'Amministrazione

ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	Provincia di Crotone
Rappresentante legale	Vincenzo Raffaele Lagani
Indirizzo	Via Mario Nicoletta, 28 88900 Crotone
Recapiti telefonici	0962 952 111
Posta elettronica certificata	protocollogenerale@provincia.crotone.it
Responsabile del Procedimento	Segretario Generale

FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE –FUNZIONI FONDAMENTALI DELLA PROVINCIA

Si richiama quanto stabilito dalla LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) all'articolo 1):

comma 85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;**
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;**
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;**
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;**
- e) gestione dell'edilizia scolastica;**
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.**

comma 86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.


comma 87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

comma 88 La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

A) Ricognizione delle società interessate dall'obbligo

Affinché l'amministrazione possa effettuare le valutazioni del caso, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione delle società partecipate effettuata alla data odierna, dando atto che l'adempimento in parola sconta un notevole ritardo rispetto alla tempistica indicata nell'articolo 24 del Dlgs. 175/2016.

Rappresentazione grafica società partecipate 2020 al 31.12.2020



Di seguito si propone un elenco delle società partecipate direttamente dalla Provincia di Crotona con le evoluzioni dalla data di approvazione del precedente piano delle razionalizzazioni adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Crotona con atto n. 23 del 30/03/2015 così come revisionato con Delibera di Consiglio 27/2018.

PARTECIPATE IN VIA DIRETTA

AMMINISTRATORI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI CROTONE AL 31/12/2020			
Società	Codice Fiscale /Partita IVA	Stato	Partecipazione Provincia di Crotona
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE (ORA CORAP)	00348510793	CANCELLATA	0,00%
CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.	02745550794	ATTIVA	2,87%
GESTIONE SERVIZI S.P.A.	02727770790	FALLIMENTO	100%
PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02622520795	ATTIVA	10,32%
STU STAZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	02764930794	LIQUIDAZIONE	35,00%
SOCIETA' DELLE TERME S.P.A.	02785670791	LIQUIDAZIONE	45,83%

B) -RISULTANZE RENDICONTI SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

PARTECIPATE IN VIA DIRETTA

1) CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. AR.L.	SCARL	n. 03 amministratori n. 01 revisori n. _____ dipendenti compensi amministratori €
Codice fiscale/partita Iva	02745550794	
Forma giuridica	SCARL	
Anno di costituzione	2005	
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Sede legale	CROTONE	
Indirizzo	Via M. Nicoletta 28	
Telefono		
PEC		
Sito istituzionale	www.culturaeinnovazione.it	
Attività svolta	Cultura & Innovazione S.c.a.r.l. è un ponte tra imprese, enti e Pubbliche Amministrazioni che nasce con l'obiettivo di valorizzare la cultura dell'innovazione e sostenere la competitività delle imprese aderenti. Il consorzio è una realtà all'avanguardia nell'erogazione di servizi altamente tecnologici e specializzati nei settori della conservazione, restauro, valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente	
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Modalità di affidamento		
Oneri per la Provincia:		
- Per contratto di servizio		0
- Per trasferimenti in conto capitale		0
- Per trasferimenti in conto esercizio		0
- Per concessione di crediti		0
- Per copertura di avanzo o perdite		0
- Per acquisizione di quote societarie		0
- Per aumento di capitale sociale		0
Dividendi erogati alla Provincia:		0
Percentuale di partecipazione	2,87	
Rappresentante nominato dalla Provincia	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
- Se SI indicare cognome e nome	LAGANI VINCENZO RAFFAELE	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	0	

Riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4. Dlgs 175/2016

Mantenimento partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

Attività	riconducibilità	motivazione
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
Attivo patrimoniale	1.505.072,00	998.707,00	905.730,00
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	188.466,00	186.073,00	5.588,00
C) Attivo circolante	1.316.606,00	812.634,00	900.142,00
D) Ratei e risconti			
Passivo patrimoniale	1.505.072,00	998.707,00	905.730,00
A) Patrimonio netto	97.329,00	119.370,00	119.369,00
B) Fondi per rischi ed oneri	80.764,00	80.764,00	109.388,00
C) Trattamento di fine rapporto		2.106,00	2.092,00
D) Debiti	1.326.979,00	796.467,00	674.881,00
E) Ratei e risconti			
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	26.000,00	104.971	107.570
Costi della produzione	20.316,00	86.366	105.244
Proventi e oneri finanziari	-4.320,00	-3.212	-671
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			
Imposte sul reddito	213,00	904	
Utile (perdite) dell'esercizio	1.151,00	14.489,00	1.655,00

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2

Si riportano l'analisi dei 7 criteri richiamati dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.**

Non ricorre la fattispecie per la partecipata

Azione di razionalizzazione da adottare:

L'azione da adottare consiste nella **alienazione** della percentuale di partecipazione attraverso modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, oppure mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P. cioè:

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto

SCHEDE DI RILEVAZIONE

per tale partecipazione dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, viene compilata la seguente scheda, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente

Alienazione della partecipazione	
Codice Fiscale	02745550794
Denominazione	CULTURA E INNOVAZIONE S.C. A R.L. IN BREVE C & I - S.C. A R.L.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Richiesta di alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Avvicinarsi rappresentate legale dell'Ente
Tipologia di procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

2 GESTIONE SERVIZI S.P.A. in liquidazione fallita

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
GESTIONE SERVIZI SPA	Società per azioni	n. 03 amministratori n. 03 revisori n. 76 dipendenti
Codice fiscale/partita Iva	02727770790	
Forma giuridica	Società per azioni	
Anno di costituzione	2005	
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Sede legale	CROTONE	
Indirizzo	VIA BOTTEGHELLE 44	
Telefono		
PEC		
Sito istituzionale		
Attività svolta	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE, DI IMMOBILI ED IMPIANTI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DI NATURA PATRIMONIALE DISPONIBILE, INDISPONIBILE E DEMANIALE O IN USO AGLI ENTI LOCALI; SERVIZI DI VIGILANZA, DI ATTESA; GESTIONE DI AUTOMEZZI, BENI STRUMENTALI, RISORSE UMANE; ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI, ATTIVAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI, SISTEMI INFORMATICI, GESTIONE DEL CICLO DELLE ACQUE NONCHE' ATTIVITA' CHE POSSANO PRODURRE ECONOMIE ALLA PROVINCIA ED AI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.	
Affidamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Modalità di affidamento		
Oneri per la Provincia:		
- Per contratto di servizio		
- Per trasferimenti in conto capitale		0
- Per trasferimenti in conto esercizio		0
- Per concessione di crediti		0
- Per copertura disavanzi o perdite		0
- Per acquisizione di quote societarie		0
- Per aumento di capitale sociale		0
Dividendi erogati alla Provincia:		0
Percentuale di partecipazione	100%	
Rappresentante nominato dalla Provincia	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
- Se SI indicare cognome e nome	Liquidatore Antonio Barberio	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		
- Se SI indicare cognome e nome		
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		
- Se SI indicare cognome e nome		
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti			
B) Immobilizzazioni	253.848,00	411.810,00	387.202
C) Attivo circolante	3.887.404,00	3.863.351,00	3.766.285
D) Ratei e risconti	201.768,00	166.162,00	135.600
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto	121.060,00	122.099,00	-2.729.898
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0
C) Trattamento di fine rapporto	431.993,00	540.189,00	638.209
D) Debiti	3.789.236,00	3.779.035,00	6.380.776
E) Ratei e risconti	731,00	0,00	0
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	2.284.543,00	1.686.396,00	1.863.104
Costi della produzione	2.338.849,00	1.906.802,00	2.253.123
Proventi e oneri finanziari	-6.601,00	-124.246,00	-2.978
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	-2.442.516
Proventi ed oneri straordinari	74.976,00	365.414,00	-16.484
Imposte sul reddito	-30.077,00	-19.723,00	
Utile (perdite) dell'esercizio	-16.008,00	1.039,00	-2.851.997,00

Si rappresenta che non risultano approvati alla data odierna i Bilanci di esercizio 2014 2015 2016 e 2017 e che la società in house non svolge prestazioni e a favore dell'Ente a decorrere dal marzo 2017 per assenza di disciplinari.

Riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4. Dlgs 175/2016

<i>Mantenimento partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</i>		
Attività	riconducibilità	motivazione
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	SI	Espleta tale tipo di attività per l'Ente
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2

Si riportano l'analisi dei 7 criteri richiamati dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.

Non ricorre la fattispecie per la partecipata.

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non ricorre la fattispecie per la partecipata.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

Ricorre la fattispecie per la partecipata non avendo l'Assemblea societaria approvato i Bilanci degli ultimi quattro esercizi, per cui il fatturato medio rappresenta un dato non accertato ne in alcun modo desumibile.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non ricorre la fattispecie per la partecipata.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.

Non ricorre la fattispecie per la partecipata

Si precisa che la società "Gestione Servizi" è stata posta in liquidazione per obbligo di legge dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2824 del cod. civ., comma 1, numero 4) e giusta la deliberazione assembleare in data 23 maggio 2015 con la quale si è proceduto alla nomina del Liquidatore ed alla definizione delle modalità della liquidazione.

L'antefatto significativo è l'Assemblea dei soci in data 19 settembre 2014, nel cui verbale si è preso atto della perdita di esercizio evidenziata con l'approvazione del Bilancio 2013 (in data 30 agosto s.a.) per un importo pari ad € 2.851.997,00 e si è addivenuti alla relativa copertura parziale con la riduzione del Capitale Sociale versato, pari ad € 120.000,00 ed il contestuale aumento dello stesso per € 2.849.898,00 da eseguire improrogabilmente entro il 31.12.2014.

Questo passaggio assembleare appare dirimente sulla scorta della giurisprudenza e, da ultimo, della delibera della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti (la n. 29 del 14 febbraio 2018) in ordine alla possibilità concessa dal Legislatore all'ente pubblico, socio (anche unico) di una partecipata, di finanziare con propri fondi le perdite della società nella fase della liquidazione della medesima.

Al riguardo, l'art. 14 del TUSP circoscrive tutte le possibilità di intervento dell'ente pubblico socio, in deroga al principio di non intervento, senza fare distinzioni sulla tipologia di società: comprendendo, quindi - anche come possibilità di "fallimento" e nonostante la pronuncia in senso inverso della Corte di cassazione, Sezioni Riunite -, anche la società domestica, definita dallo stesso Legislatore, con termine mutuato dal diritto anglo-sassone, "*società in house*".

Come chiarito dalle Sezioni Regionali di controllo per la Lombardia e per la Sicilia, l'inibitoria si estende anche all'esercizio del potere discrezionale dell'ente pubblico "socio", salvo che questo dimostri, attraverso una congrua motivazione a supporto della facoltà di accollo, "la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell'operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria".

E' evidente che tale scelta discrezionale, per quanto sorretta da una motivazione, non può estendersi fino al punto da comportare una rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all'art. 2325 cod. civ.; Inoltre essa presuppone una situazione finanziaria florida in capo all'ente pubblico "socio", tale da prefigurare un Piano sostenibile: circostanza, allo stato, non percorribile nelle attuali condizioni economico-finanziarie dell'ente socio unico.

Peraltro occorre precisare che si tratta, in vero, di una scelta discrezionale che l'ente socio può vagliare unicamente nella fattispecie della continuità imprenditoriale e non già nella fase liquidatoria della partecipata. Così come, del pari, la clausola di salvezza di cui all'art. 2447 cod. civ. rimane circoscritta nella prospettiva di una prosecuzione dell'attività sociale – in coerenza con un Piano Industriale o un business plan di medio-lungo periodo –, rimanendo comunque inibito il rifinanziamento di una partecipata in liquidazione.

Per tali ragioni appare dirimente l'intervenuta messa in liquidazione della società in house, interamente partecipata dalla Provincia di Crotona, in esito al mancato versamento dell'aumento del capitale sociale entro il termine perentorio del 31.12.2014.

Seguendo lo stesso ragionamento e facendo riferimento al Preconcordato – o concordato in bianco – la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, richiesta di uno specifico parere dal Presidente p.t. della Provincia di Crotona con nota prot. n. 8326 indirizzata al CAL, conclude circa la non ammissibilità di un sostegno finanziario da parte dell'ente pubblico socio nell'ipotesi del Preconcordato inerente la propria società partecipata posta in stato di liquidazione.

La Sezione conclude nel senso che la fattispecie di cui all'art. 161 della Legge Fallimentare "*non integra e non può essere assimilata sotto alcun profilo alle ipotesi ricorrendo le quali è consentito finanziare una società in perdita da parte di un ente locale*".

Se tutto ciò è vero, compito del Consiglio Provinciale, in sede di pianificazione straordinaria dell'assetto societario, è procedere ad un giudizio di alienazione ex art. 24 del TUSP, dando corso a quanto previsto dalla normativa nel lasso di tempo necessario per addivenire alla revisione ordinaria cui all'articolo 20 dello stesso TUSP.

Azione di razionalizzazione da adottare:

Alienazione a seguito della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile

Si precisa che rispetto a quanto deliberato con atto consiliare 13 del 31.05.2018, in data 17/07/2018 il Tribunale di Crotona con sentenza 16 ha dichiarato il fallimento con rito ordinario ai sensi del R.D: 267/42 della "Gestione Servizi S.p.A. in liquidazione" partecipata dalla Provincia di Crotona con il 100% del capitale

SCHEDE DI RILEVAZIONE

per tale partecipazione dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, viene compilata la seguente scheda , in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente.

Codice Fiscale	02727770790
Denominazione	GESTIONE SERVIZI S.P.A.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura fallimentare in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data del provvedimento di scioglimento	16- 17/07/2018
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni *	

3) PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCRL	n. 03 amministratori n. 01 revisori n. 03 dipendenti compensi amministratori € _____
Codice fiscale/partita Iva	02622520795	
Forma giuridica	SCRL	
Anno di costituzione		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Sede legale	CROTONE	
Indirizzo	Via Napoli 15	
Telefono	0962.90.20.39	
PEC		
Sito istituzionale	http://www.pst.kr.it/	
Attività svolta	Realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori dell'agroalimentare, energie rinnovabili, medicina d'eccellenza e nel settore del legno.	
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Modalità di affidamento		
Oneri per la Provincia:		
- Per contratto di servizio		0,00
- Per trasferimenti in conto capitale		0,00
- Per trasferimenti in conto esercizio		0,00
- Per concessione di crediti		0,00
- Per copertura disavanzi o perdite		0,00
- Per acquisizione di quote societarie		0,00
- Per aumento di capitale sociale		0,00
Dividendi erogati alla Provincia:		0,00
Percentuale di partecipazione	10,32%	
Rappresentante nominato dalla Provincia	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
- Se SI indicare cognome e nome	LAGANI VINCENZO RAFFAELE	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		

STATO PATRIMONIALE	2018	2019	2020
Attivo patrimoniale	253.486,00	231.565,00	274.105,00
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	3.288,00	2.992,00	2.696,00
C) Attivo circolante	85.198,00	21.859,00	29.606,00
D) Ratei e risconti	165.000,00	206.714,00	241.803,00
Passivo patrimoniale	253.486,00	231.565,00	274.105,00
A) Patrimonio netto	62.348,00	50.966,00	54.353,00
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto	81.425,00	69.842,00	73.503,00
D) Debiti	109.713,00	110.757,00	146.249,00
E) Ratei e risconti			
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	122.496,00	90.650,00	73.166,00
Costi della produzione	119.847,00	100.295	67.632
Proventi e oneri finanziari		1	
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari		-1.739	-2.147
Imposte sul reddito	-156,00		
Utile (perdite) dell'esercizio	2.493,00	-11.383,00	3.387,00

Riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4. Dlgs 175/2016

Mantenimento partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

Attività	riconducibilità	motivazione
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	NO	Espleta tale tipo di attività per l'Ente
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2

Si riportano l'analisi dei 7 criteri richiamati dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non ricorre la fattispecie per la partecipata.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Non ricorre la fattispecie per la partecipata.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.

Non ricorre la fattispecie per la partecipata

Azione di razionalizzazione da adottare:

L'azione da adottare consiste nella **alienazione** della percentuale di partecipazione attraverso modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, oppure mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P. cioè:

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

Alienazione della partecipazione	
Codice Fiscale	02622520795
Denominazione	PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Richiesta di alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Avvicinarsi rappresentate legale dell'Ente
Tipologia di procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura <u>con esito negativo</u>	
Ulteriori informazioni*	

SCHEDE DI RILEVAZIONE

per tale partecipazione dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, viene compilata la seguente scheda , in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente

4) **STU STAZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
STU STAZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	n. 01 Liquidatore n. 0 revisori n. 0 dipendenti compensi amministratori : €
Codice fiscale/partita Iva		02764930794
Forma giuridica		Società per azioni
Anno di costituzione		2006
Natura di holding		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale		CROTONE
Indirizzo		VIA DELLA RESISTENZA
Telefono		
PEC		
Sito istituzionale		
Attività svolta		
Affidamenti		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento		
Oneri per la Provincia:		
- Per contratto di servizio		0,00
- Per trasferimenti in conto capitale		0,00
- Per trasferimenti in conto esercizio		0,00
- Per concessione di crediti		0,00
- Per copertura disavanzi o perdite		0,00
- Per acquisizione di quote societarie		0,00
- Per aumento di capitale sociale		0,00
Dividendi erogati alla Provincia:		0,00
Percentuale di partecipazione		35,00%
Rappresentante nominato dalla Provincia		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome		
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		

Riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4. Dlgs 175/2016

Mantenimento partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:		
Attività	riconducibilità	motivazione
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	NO	Espleta tale tipo di attività per l'Ente
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2

Si riportano l'analisi dei 7 criteri richiamati dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.**

Non ricorre la fattispecie per la partecipata

Azione di razionalizzazione da adottare:

Alienazione a seguito della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile

5) SOCIETA' DELLE TERME S.P.A. in liquidazione

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
SOCIETA' DELLE TERME S.P.A.	Società per azioni	n. 03 amministratori n. 01 revisori n. 0 dipendenti compensi amministratori : € 0,00
Codice fiscale/partita Iva		02785670791
Forma giuridica		Società per azioni
Anno di costituzione		2006
Natura di holding		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale		CROTONE
Indirizzo		VIA PANELLA, 155
Telefono		
PEC		
Sito istituzionale		
Attività svolta		
Affidamenti		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento		
Oneri per la Provincia:		
- Per contratto di servizio		0,00
- Per trasferimenti in conto capitale		0,00
- Per trasferimenti in conto esercizio		0,00
- Per concessione di crediti		0,00
- Per copertura disavanzi o perdite		0,00
- Per acquisizione di quote societarie		0,00
- Per aumento di capitale sociale		0,00
Dividendi erogati alla Provincia:		0,00
Percentuale di partecipazione		54,17%
Rappresentante nominato dalla Provincia		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome		
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo		

Riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4. Dlgs 175/2016

Mantenimento partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

Attività	riconducibilità	motivazione
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	NO	Espleta tale tipo di attività per l'Ente
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	NO	Non epleta tale tipo di attività per l'Ente

Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2

Si riportano l'analisi dei 7 criteri richiamati dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**

Non ricorre la fattispecie in quanto l'Ente non detiene partecipazioni in altre società che forniscono attività analoghe o simili.

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**

Ricorre la fattispecie per la partecipata.

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.**

Non ricorre la fattispecie per la partecipata

Azione di razionalizzazione da adottare:

Società posta in liquidazione 03/12/2015 giusto Verbale di Assemblea Repertorio 7871 del Notaio dott. Proto.

Al fine di supportare l'Amministrazione sulle decisioni da adottare in merito alle procedure in caso di mantenimento o meno di proprie partecipazioni nelle attuali partecipate, si sottopone quanto suggerito da CORTE DEI CONTI nella già richiamata deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR che si allega alla presente Relazione Tecnica di accompagnamento al Piano.

Crotone, 25/11/2021

Il Dirigente del Settore Bilancio

(dott. Michele Scappatura)



